



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO LEVANTE

SEDUTA DEL 12 maggio 2014

Arg. n. 45 A

atto n. 22

APPROVAZIONE DI ULTERIORI LINEE GUIDA MUNICIPALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’AREA DI CIVICA PROPRIETA’ DI VIA DELLE CAMPANULE – LOCALITA’ COSTA D’ORECCHIA (QUARTO). CONTESTUALE PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 12 mese di Maggio 2014 in Genova, nei locali siti in Via Pinasco 7 - Villa Garibaldi - alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio del Municipio Levante in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, con nota n. 133661 del 7/05/2014 , ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per il Decentramento, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6/02/2007.

ALLE ORE 21.00 IL PRESIDENTE ORDINA L’APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI RISULTANZE:

PRESENTI: IL PRESIDENTE FARINELLI Nerio

ed i Consiglieri: BARBIERI Giuseppe, BOGLIOLO Federico, BORGHINI Paola, CALISI Giovanni, CARLEO Francescantonio, COSTANZO DE CASTRO Alessandro, COZZIO Luisa, FASCE Chiara, FRASSINETTI Davide, MANGINI Alessandro, MANTUANO Federica, ORTONA Fabrizio, ROSSI Sandro, TORAZZA Giuseppina, TOSCANINI Stefano, VALERIO Luca, VASSALLO WALTER , ZADRO Gianluigi

in numero di 19

ASSENTI i Consiglieri: ROSSETTI Maria Rosa, DI MARIA Simone, MACCAGNO Paola, MORETTI Maurizio, PAGANO Emiliano

in numero di 5

ASSENTI giustificati i Consiglieri: ROSSETTI Maria Rosa

ASSESSORE Raffaelli : presente

ASSISTONO I SEGRETARI: Funz. OO.II Benedetti Emma, I.S.A. Dondero Paola

Corrente argomento 41 a entrano i consiglieri Maccagno e Pagano (p. 21) (ore 21.20)
Corrente argomento 47 a esce il Consigliere Costanzo de Castro (p. 20) (ore 22.30)

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Mangini Alessandro – Mantuano Federica – Rossi Sandro

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 22.40

APPROVAZIONE DI ULTERIORI LINEE GUIDA MUNICIPALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’AREA DI CIVICA PROPRIETA’ DI VIA DELLE CAMPANULE – LOCALITA’ COSTA D’ORECCHIA (QUARTO). CONTESTUALE PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO.

Su proposta del Presidente, sig. Nerio Farinelli;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 17, comma 5°, inerente alle forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

lo Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 58 e 60, con i quali vengono definiti i principi e le funzioni dei Municipi, e l’art. 64 che definisce le competenze della Giunta Municipale e la gestione delle entrate e delle spese gestite dai Municipi;

il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, adottato con delibera C.C. n. 6 del 06.02.2007, ed in particolare gli artt. 9, relativo alle proposte che i Consigli Municipali, “al fine di assicurare la rappresentanza delle esigenze espresse dalla collettività locale”, possono formulare al Sindaco ed alla Giunta Comunale e gli artt. 50, 56 e 57, inerenti alle funzioni attribuite ai Municipi;

la delibera della Giunta Comunale n. 180 del 30.06.2011 con la quale sono stati classificati gli impianti sportivi di civica proprietà e, in particolare, per quanto riguarda il Municipio Levante, la classificazione dell’impianto sportivo di via delle Campanule: “di interesse municipale”;

Premesso che:

i lavori di sistemazione dell’area di civica proprietà con annessi impianti sportivi e verde attrezzato di via delle Campanule, iniziati nei primi anni Novanta, non sono mai stati terminati, e ciò ha determinato uno stato di abbandono e degrado dell’intera area;

Considerato che:

per la rilevanza sociale, connessa al contesto territoriale, dell’area di via delle Campanule le attività che si ritiene più opportuno svolgere nell’impianto in questione dovranno essere attività sportive esclusivamente di tipo amatoriale e ricreativo, la cui fruizione dovrà essere garantita senza vincoli a tutti i cittadini che ne abbiano interesse;

la tipologia e la varietà delle attività che si rendereanno disponibili nell’area, inoltre, dovranno costituire un vero e proprio polo attrattivo, una leva fondamentale per rinforzare la coesione della comunità locale dell’area territoriale di riferimento;

con D.G.M. n. 33 del 04.07.2013 sono state emanate linee guida municipali per l’affidamento a terzi della manutenzione e gestione dell’area di via delle Campanule, e contestualmente, si sono impegnati i competenti Assessorati e Uffici Comunali ad individuare modalità alternative di affidamento al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio;

Considerato, inoltre, che:

con delibera della Giunta Municipale n. 42 del 18.12.2012 l'area in questione è stata data in affido temporaneo, ai sensi della delibera G.C. n. 380/2004, ad un gruppo di cittadini volontari, al fine di garantirne la manutenzione ordinaria ed impedirne l'ulteriore degrado, affido prorogato una prima volta con la D.G.M. n. 33/2013, già citata, e da ultimo con D.G.M. n. 4 del 19/02/2014 in scadenza al 19/02/2015;

Valutata l'opportunità e la necessità, sia alla luce delle ulteriori considerazioni emerse nel dibattito politico, sia degli approfondimenti esperiti dagli uffici municipali in collaborazione con la Civica Avvocatura, di integrare le linee guida già approvate, deliberando un nuovo documento, da sottoporre quale nuova proposta alla Giunta Comunale;

Visto il parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Levante;

IL PRESIDENTE

Mediante votazione esperita per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, pone in votazione l'approvazione di ulteriori Linee Guida municipali per l'affidamento a terzi della manutenzione e gestione dell'area di civica proprietà di via delle Campanule – località Costa d'Orecchia Quarto. Contestuale proposta alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento

PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
FAVOREVOLI: 21


IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE DELIBERA

di integrare le linee guida per l'affidamento a terzi della manutenzione e gestione dell'area di civica proprietà sita in Via delle Campanule, già approvate con D.C.M. n. 33 del 4 luglio 2013, deliberando un nuovo documento, allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, da sottoporre quale nuova proposta alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento.

Il Presidente, per motivi di urgenza, propone che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- IV comma- D.Lgs. 267/2000 ed il Consiglio del Municipio, mediante votazione effettuata per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, approva all'unanimità


IL SEGRETARIO

Emma Benedetti



IL PRESIDENTE

Nerio Farinelli



In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 21/5/2014 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32, L. 18/06/2009 ed all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6/02/2007.


E' PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO N. 22 DEL 12/05/2014
ADOTTATO DALLA CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DI ULTERIORI LINEE GUIDA MUNICIPALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA DELLE CAMPANULE - LOCALITA' COSTA D'ORECCHIA (QUARTO). CONTESTUALE PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO.

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE
(art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - art. 54 comma 1 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale)

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Simonetta Barboni



Genova, 09/05/2014

Linee guida municipali per l'affidamento a terzi della manutenzione e gestione dell'area di Via delle Campanule

L'impianto sportivo sito in Via delle Campanule, rappresenta, per il Levante e per la città di Genova, uno degli spazi aperti più rilevanti del territorio. Tra i requisiti di pregio, la centralità rispetto alla conformazione del Municipio, l'accessibilità garantita dalla prossimità con la principale direttrice viaria, Corso Europa, l'ampiezza degli spazi aperti coesistenti con volumi che possono garantire l'accoglienza anche per attività al coperto.

LA STORIA

L'inizio della vicenda del complesso sportivo di Via delle Campanule, nella valletta del rio Castagna, risale al marzo 1984, quando viene approvato lo schema delle convenzioni da stipularsi tra il Comune ed il Consorzio di Cooperative Abitazione Genova Quarto per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economico finanziari relativi alla cessione in proprietà di aree residenziali e per la regolamentazione dell'edificazione del Settore 2 del Piano di Zona di Apparizione, Costa d'Orecchia, Quarto.

A seguito di ricorsi, variazioni soggettive e varianti, nel 1987 le convenzioni vengono modificate; nella nuova stesura il Consorzio si impegna a realizzare un impianto sportivo con sistemazione a verde e a parcheggi pubblici a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione. Il progetto redatto dal Consorzio ottiene l'autorizzazione edilizia nel luglio del 1994, e pertanto il 15 febbraio 1995 ha inizio la realizzazione degli impianti.

Fin dall'inizio i lavori hanno subito rallentamenti ed interruzioni dovuti a impugnazioni, ricorsi, approvazione di varianti; ma è stato il contenzioso tra il Comune e il Consorzio Abitazione Genova Quarto che, dopo alterne vicende, ha infine portato all'approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 23 gennaio 2003, con la quale si stabilisce di dar corso all'intervento sostitutivo del Comune per il completamento dell'impianto sportivo. Pertanto, con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2003 il completamento del complesso sportivo in oggetto viene inserito nell'elenco annuale 2003 dei lavori pubblici, quale opera da realizzarsi con capitale privato, secondo la procedura prevista dall'art. 37bis e sgg. della L. 109/1994. Nel frattempo nell'agosto 2003 il Consorzio viene posto in liquidazione coatta.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31.03.2004 viene confermato l'inserimento dell'opera nel programma Triennale 2004/2005/2006 da realizzarsi con capitale privato. Con Delibera di Giunta Comunale n. 1009 del 21.10.2004 è approvato l'avviso per la presentazione delle proposte ai sensi dell'art. 37bis, definitivamente pubblicato il 4 dicembre.

Al 31.12.2004 erano pervenute agli uffici 7 proposte di progetto, dal Bowling, al Maneggio, dalla Piscina Olimpionica al Centro Tennis con Club House esclusiva, dal Centro Commerciale alle più composite realizzazioni. Non si arriverà mai a definire un Progetto da bandire a seguito di una vera sommossa popolare dei residenti, che costituitisi in 3 diversi comitati, oppongono forte resistenza ad ogni progetto, soprattutto quelli che definivano eccessivi e troppo impattanti. Tra le motivazioni addotte, il fatto che non veniva mantenuta la vocazione di un impianto con connotazione e fruizione "sociale" e di quartiere.

Si abbandona così la strada del Project Financing. La Delibera di proposta di Giunta al Consiglio Comunale (n. 66 del 7 luglio 2005) che approvava la graduatoria dei progetti presentati, attribuiva il titolo di Promotore e prevedeva l'avvio della gara pubblica, viene respinta all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 ottobre 2006.

Nel frattempo, a seguito dell'approvazione dello stato di consistenza delle opere e dei necessari interventi di ripristino e/o completamento dell'impianto sportivo (D.D. n. 2004/115.15.4/33), al fine di procedere all'intervento sostitutivo, il 15 marzo 2005 il Comune (Direzione Patrimonio) aveva ripreso in consegna le aree.

Negli anni successivi l'attenzione sull'area in questione si mantiene viva; ne sono testimonianza sia la presentazione al Comune/Municipio di alcuni progetti su iniziativa di soggetti privati, sia l'attenzione dedicata da alcuni organi di informazione (in particolare, in questi anni si verificano ben due "visite" di "Striscia la notizia"); pertanto, il Comune prova la strada dell'affido diretto ad un Ente che possa garantire il completamento dell'impianto, l'uso pubblico del bene ed almeno il 50% dello spazio e del tempo di utilizzo alle realtà associative del territorio. L'ultima richiesta nasceva dal fatto che l'impianto nel frattempo con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 30 giugno 2011 era stato dichiarato di "interesse municipale".

Con Delibera di proposta di Giunta Comunale al Consiglio n. 51 del 10 giugno 2010, si identifica l'Università degli Studi di Genova come soggetto idoneo ad una gestione del complesso sportivo in linea con le esigenze manifestate dai residenti, ed in tal senso si definiscono le linee guida per la successiva stipula dell'Accordo. Tra queste, rileva l'obbligo in capo all'Università di affidare alle associazioni sportive individuate dal Municipio la gestione dell'impianto per un arco temporale e/o per spazi non inferiori al 50% rispettivamente delle ore settimanali di utilizzo o degli spazi complessivi. E' inoltre previsto che l'Università può avvalersi del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) per la gestione dell'impianto.

Pertanto, in ottemperanza alle suddette linee guida, nel settembre 2011 il Municipio, in accordo con l'Assessorato comunale, indice una manifestazione di interesse tra le associazioni del territorio al fine di raccogliere le loro disponibilità a gestire tempi e spazi insieme all'Università. Nei mesi successivi proseguono i contatti tra la Direzione Patrimonio e l'Università, e successivamente con il CUSI, in quanto l'Università aveva nel frattempo comunicato al Comune l'impossibilità ad accogliere la titolarità della concessione, proponendo nel contempo il suo "braccio operativo" CUSI come interlocutore e futuro soggetto sottoscrittore dell'Accordo con il Comune.

Nel frattempo, nel maggio 2012 il Municipio prende in consegna l'area dal Patrimonio, allo scopo di affidare ad un Comitato di residenti alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza degli edifici in regime di volontariato.

Nell'autunno 2012 il Municipio escepisce che un soggetto privato (tale risulterebbe il CUSI) possa essere destinatario di un affidamento diretto in concessione di beni pubblici, interessando della questione anche la Civica Avvocatura; la vicenda non viene definita poiché perviene una formale e definitiva rinuncia alla sottoscrizione dell'Accordo per la gestione delle aree da parte dell'Università degli Studi di Genova. Pertanto, allo scopo di evitare che l'area, parzialmente ripristinata con l'intervento di volontariato, ritorni in stato di degrado a seguito di un nuovo "abbandono", a inizio 2013 il Municipio affida la manutenzione ordinaria dell'area al Comitato di cui sopra, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 380/2004. Tale affido, a seguito di due rinnovi, è tuttora in corso.

LA PROPOSTA DEL MUNICIPIO LEVANTE

- A seguito dell'interesse manifestato da molti soggetti privati, tesi tutti a realizzare progetti "importanti" ma spesso contrapposti
- Considerando le premesse di "socialità" che stavano alla base del progetto iniziale, che voleva restituire ai cittadini uno spazio "da vivere insieme" dopo la grande cementificazione realizzata
- Verificate le caratteristiche degli spazi, che non lasciavano grande possibilità per luoghi "agonistici" se non attraverso lavori imponenti
- Avviata a partire dal 2012, con la consegna temporanea dell'area al Municipio da parte del Patrimonio, una sperimentazione di "affido" a soggetti ivi residenti, con la finalità di realizzare dapprima una approfondita pulizia ed a seguire interventi di risistemazione sulle aree esterne e sui manufatti esistenti, sperimentazione che ha portato alla realizzazione di lavori ad oggi quantificabili in oltre 50.000,00 euro
- Avviato un progetto teso alla realizzazione di un nuovo giardino pubblico, del quale è stata portata a termine con successo la prima fase attraverso l'individuazione dell'area quale sito per la realizzazione del progetto GAP, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed assegnato e gestito da Legambiente a seguito di bando pubblico, in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale Municipale
- Esperite le procedure propedeutiche al completamento del suddetto progetto di giardino pubblico, e contestuale rifacimento del cancello di ingresso all'area, con possibile conclusione dei lavori entro l'anno in corso
- Verificato l'interesse di più soggetti, associazioni, enti del terzo settore, comitati ecc. ad una gestione consortile

Il Consiglio del Municipio Levante propone:

- A) Che l'area assuma una connotazione "sociale" che utilizza lo strumento "sport" prevalentemente per rispondere agli emergenti problemi di fasce di popolazione giovanile e non, e/o disagiata
- B) Che non si proceda ad una selezione di soggetti affidatari tesa ad *escludere*, ma che al contrario si individui una procedura che tenda ad *aggregare* tutti i soggetti che vorranno partecipare al progetto proposto, anche dando la possibilità a nuovi soggetti di aggregarsi in momenti successivi
- C) Che il Comune di Genova attraverso il Municipio assuma la regia ed il controllo della gestione delle aree.

Una idea innovativa, difficile ed ambiziosa, ma che in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, appare la più consona a garantire lo spazio pubblico come bene comune.

In quattro parole: **INSIEME E NON CONTRO.**

IL SUPPORTO GIURIDICO – NORMATIVO

Il Municipio, nel riconoscere la connotazione sociale dell'area, in connessione al contesto territoriale di riferimento, identifica nel carattere esclusivamente di tipo amatoriale e ricreativo la caratteristica che dovranno avere tutte le attività, anche quelle sportive, che potranno svolgersi all'interno dell'area; la fruizione delle attività dovrà essere garantita senza alcun vincolo a tutti i cittadini che ne abbiano interesse. La tipologia e la varietà delle attività che si renderanno disponibili nell'area, inoltre, devono costituire un vero e proprio polo attrattivo, una leva fondamentale per rinforzare la coesione sociale della comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

L'obiettivo di coesione sociale del territorio è perseguito sia mettendo a disposizione della collettività un bene patrimoniale strumentale (l'area e gli impianti in essa ricompresi) che ha in disponibilità, sia puntando alla riqualificazione ed alla gestione dell'area attraverso modalità che non prevedano la "messa in concorrenza" di interessi diversi, ma traguardino l'integrazione in rete di tutti i soggetti, prevalentemente di tipo associativo, che abbiano interesse alla gestione ed utilizzo dell'area, in sintonia con gli obiettivi di politica sociale manifestati dal Municipio.

Pertanto, si propone che la riqualificazione e la gestione dell'area non siano affidate attraverso procedure competitive di scelta del contraente, non rientrando nelle strategie politiche del Municipio la "messa a reddito" dell'area, ma venga affidata mediante procedure non competitive a soggetti che, in forma associata, rappresentino gli interessi di tutti i potenziali utilizzatori.

Per le motivazioni suesposte, trattandosi pertanto della realizzazione di un progetto sociale e non dell'affidamento in gestione di un impianto sportivo, il principale riferimento normativo (oltre al Codice dei Contratti per l'osservanza dei principi) è pertanto la Legge Regionale n. 42/2012 ("Testo unico delle norme sul terzo settore"), e non la Legge Regionale n. 40/2009 ("Testo unico della normativa in materia di sport").

A tale scopo si impegnano i competenti Assessorati ed uffici comunali a valutare l'opportunità di individuare modalità di affidamento alternative mediante percorsi innovativi, in analogia a quelli di recente attivati dalla Regione Liguria in casi di affidamento in gestione di servizi sociali a soggetti del Terzo Settore.

Il capitolato che sarà allegato all'avviso di manifestazione di interesse dovrà comprendere un progetto iniziale per la sistemazione dell'area, corredato da un cronoprogramma che riporti la data prevista di conclusione dei lavori, un piano di gestione dell'area (gestione spazi, tempi di utilizzo, guardianaggio, ecc.) ed un piano per la manutenzione ordinaria dell'area e degli impianti in essa ricompresi. Deve in ogni caso prevedere il bilanciamento degli introiti e dei costi di manutenzione e gestione.

Nel contratto di affidamento deve essere prevista una modalità di inserimento, anche in fasi temporali diverse e definite a priori (ad esempio, per almeno i due anni successivi alla stipula del contratto), di nuovi soggetti portatori di interessi che non abbiano partecipato per qualunque motivo alla manifestazione di interesse iniziale.

Tutti i soggetti che entrano a far parte del raggruppamento che riceverà in affidamento l'impianto dovranno partecipare agli oneri per la manutenzione e la gestione in eguale misura, o comunque in misura proporzionale ai benefici richiesti e ottenuti in termini di percentuale di utilizzo dello spazio e del tempo complessivo.

Il Municipio deve avere un ruolo rilevante nella regia di tutta l'operazione, dalle fasi di impostazione delle procedure di affidamento, alla predisposizione del contratto, al controllo sulla gestione.

Norme di riferimento

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 163/2006:

Art. 2 (Principi) comma 1: "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; (...)"

Art. 2 comma 2: "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile".

Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'Allegato IIB) comma 1: "L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato IIB è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche),

dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)".

Tra i servizi di cui all'Allegato IIB del Codice figurano i "servizi sanitari e sociali" (categoria 25) e i "servizi ricreativi culturali e sportivi" (categoria 26). Pertanto, le procedure di affidamento e la stipula di contratti nell'ambito di tali tipologie di servizi sono escluse dall'osservanza delle norme del Codice (ad eccezione di quelle elencate nell'art. 20), del quale devono tuttavia osservare i principi.

Art. 69 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito) commi 1 e 2:

"Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onori.

Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali".

Legge Regione Liguria n. 42 del 6.12.2012 "Testo unico delle norme sul terzo settore".

La Legge Regionale, raccogliendo in un unico testo normativo tutte le disposizioni che regolano le attività del Terzo Settore, si prefigge l'ambizioso obiettivo di favorirne "l'apporto all'esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali" (art. 1). Si pone inoltre come oggetto, tra l'altro, "l'individuazione di modelli di relazione pubblico/privato senza finalità di profitto, in attuazione del principio di sussidiarietà" (art. 2).

All'art. 3 la Legge precisa che "si intende per: (...)

d) attività di utilità sociale: attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, *sportivo e ricreativo*;

e) clausole sociali: condizioni relative all'esecuzione dei contratti che individuano, anche attraverso reti, azioni tese in generale a fornire risposte ad esigenze sociali, a mettere a disposizione servizi e interventi aventi contenuto o rilevanza sociali nonché a promuovere inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati".

Il Titolo II "Soggetti del Terzo Settore", individua *tassativamente* i soggetti del Terzo Settore per le finalità espresse nella Legge in questione, in coerenza con la Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), mentre il Titolo III definisce regole e procedure per la formalizzazione ed il riconoscimento dei soggetti di cui sopra.

Il Titolo - IV Capo I "Partecipazione del Terzo Settore alla funzione sociale" disciplina modalità e procedure mediante le quali i soggetti del Terzo Settore possono fornire il loro apporto ai soggetti pubblici, titolari della funzione sociale, nell'esercizio della stessa.

L'art. 28 (Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale) afferma al comma 1 che "... gli enti locali (...) svolgono le proprie funzioni sociali riconoscendo, valorizzando, e sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell'attuazione della funzione sociale pubblica attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ..."; al comma 3 si precisa che le azioni istituzionali di cui sopra "si realizzano principalmente attraverso patti di sussidiarietà nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (...) così come definiti dagli articoli 30 e 31".

Nell'art. 30 (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale) si afferma che l'impegno dei privati può essere sostenuto dagli enti locali con la messa a disposizione di "risorse economiche, organizzative e/o finanziarie", in misura non superiore al 70%, "a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di co-progettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione"; i privati, a loro volta, devono mettere a disposizione, senza finalità di profitto, "risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto".

L'entità del contributo pubblico, pertanto, "non può superare il 70% del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume".

L'art. 31 "Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà" vincola, come ovvio, l'individuazione dei *partner* nei patti di sussidiarietà all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, preferendo tuttavia procedure "di tipo non competitivo (...) caratterizzate dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica".

È pertanto chiara la principale finalità della Legge Regionale, in continuità con le linee di indirizzo espresse un anno prima con la Delibera di G.R. n. 846/2011, quella di indicare alle amministrazioni locali modelli sostanziali e procedurali innovativi mediante i quali sviluppare azioni di *partnership* con il Terzo Settore che non siano solo strumentali alla gestione dei servizi, ma che mirino ad un riconoscimento del ruolo di tali soggetti quali attori di cittadinanza attiva.

La titolarità istituzionale della funzione sociale oggi non può più prescindere (anche a causa della progressiva riduzione delle risorse pubbliche, che rischia di mettere in crisi la stessa esistenza del *welfare*) dalla promozione e dal sostegno dell'impegno dei cittadini e delle formazioni sociali nelle pubbliche funzioni, al fine di costruire e far evolvere quelle reti di responsabilità solidale che possono portare alla ricostruzione ed al rafforzamento della coesione sociale.